

PROT.N. 3041/18/U

L'Amministratore Unico

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 21 quinquies che, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, consente la revoca del provvedimento amministrativo da parte dell'organo che lo ha emanato;

VISTA

la determina PROT.N.1410/18/U del 08 giugno 2018, con la quale REA Spa ha affidato il contratto di appalto avente ad oggetto "Fornitura di n. 1 automezzo IVECO Eurocargo ML180E25 con attrezzatura FARID TH1 16 – compattatore posteriore – USATO " è affidato alla FUTURECO SRL – CIG Z8F23EF446, sulla base dei presupposti ed alle condizioni ivi dedotte;

DATO ATTO

che, in corso di esecuzione, sono emerse parziali difformità del mezzo fornito, di fronte alle quali sono state condotte attività istruttorie in contraddittorio con l'appaltatore, che restano agli atti del relativo procedimento;

CONSIDERATO

che tali difformità sono state giudicate superabili mediante interventi sul mezzo, e dapprima ritenute recessive rispetto al prevalente fabbisogno cui il mezzo poteva dare risposta, che era attuale all'epoca in cui furono prese in esame, considerato il carico di lavoro ricorrente in tali mesi estivi;

DATO ATTO

che, superata ormai tra l'altro anche la stagione estiva, e potendosi in vista della prossima provvedere altrimenti, sono sopravvenuti mutamenti nelle circostanze di fatto, tra i quali particolare rilevanza assumono le determinazioni assunte dalle Amministrazioni Comunali, tra cui quella di Cecina (per la Frazione Cecina Mare), in ordine all'attivazione del servizio di raccolta rifiuti con le modalità del c.d. "porta a porta" (ai fini del quale il mezzo era necessario), la cui attivazione, originariamente imposta, non risulta più necessaria;

CONSIDERATO

O che, alla luce delle circostanze di cui sopra, debba compiersi anche una nuova valutazione dell'interesse pubblico prevalente, dovendosi riconfigurare e finalizzare anche le attività di acquisizione mezzi al mutato scenario operativo e programmatico;

RITENUTO

che, nel doveroso bilanciamento tra i diversi interessi contrapposti, debba oggi ritenersi il mezzo non più immediatamente indispensabile, e potenzialmente rinunciabile anche pro futuro, tenuto conto altresì delle difformità riscontrate, e che di conseguenza debbano prevalere i motivi di risoluzione del contratto rispetto a quelli di conservazione dello stesso, pur non ravvisandosi i presupposti del grave inadempimento di cui all'art. 108 comma 3 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che nell'ambito delle attività istruttorie di cui sopra, che hanno coinvolto anche l'appaltatore, è stato preso in considerazione il suo interesse potenzialmente contrapposto allo scioglimento del vincolo contrattuale, portandolo in







bilanciamento non solo con l'interesse pubblico prevalente, ma anche con gli stessi interessi privati avendo riguardo al fatto che si tratta di un mezzo usato (non prodotto o allestito a favore della Committente, quindi senza costi diretti) che il fornitore potrà adibire ad altra destinazione commerciale, senza dovere nel caso di risoluzione sostenere i costi invece necessari per le eventuali modifiche del mezzo stesso;

RITENUTO

pertanto di dover procedere in autotutela alla adozione di un provvedimento di revoca dell'atto di affidamento già adottato (originariamente legittimo, ma la cui legittimità viene meno alla luce del mutato scenario fattuale e delle conseguenti rivalutazioni degli interessi coinvolti), con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale in essere;

ATTESO CHE la revoca è espressione di un potere discrezionale da esercitare previa comparazione e ponderazione tra gli interessi pubblici, a vario titolo coinvolti nell'espletamento delle attività istituzionali da parte di Rea Spa, e gli interessi privati rilevanti nel caso concreto e che tale comparazione, come sopra descritto, induce a ritenere legittima la determinazione in tal senso;

RITENUTO

che sussiste l'interesse attuale ed effettivo per la Committente a porre nel nulla la citata determina di affidamento e provvedere secondo le premesse come di seguito indicato;

RITENUTO

che alla Futureco Srl debba legittimamente essere riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento, in quanto non si ravvisano voci di danno né lesioni di diritti o interessi giuridicamente rilevanti, se non quelli naturalmente conseguenti la cessazione, ma da portare in bilanciamento con le altre condizioni e nei termini di cui in premessa;

DETERMINA

- di revocare e per l'effetto REVOCA la determina PROT.N.1410/18/U del 08/06/2018
- di provvedere alla risoluzione del Contratto PROT.N.1419/18/U del 12/06/2018 sottoscritto con l'Operatore Economico ivi indicato Futureco Srl, con cessazione di ogni suo effetto ex tunc e senza riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento;
- che il presente atto ha efficacia *ex nunc*;
- che si provveda alla pubblicazione della presente sul profilo della Committente.

Rosignano Solvay, 23 novembre 2018

L'Amministratore Unico Dott. Matteo Trumpy



